

Allegato B alla delibera n. 284/23/CONS

**ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2024**

Il modello “*Contributo Agcom - anno 2024*” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo è disponibile sul portale **www.impresainungiorno.gov.it** (di seguito anche il “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche “Unioncamere”).

Le istruzioni per accedere al portale, configurare il profilo utente e recuperare la dichiarazione sono riportate al paragrafo 10 delle presenti istruzioni.

Il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione “*Contributo Agcom – Anno 2024*” e il versamento del contributo dovuto all’Autorità è il 1° marzo 2024.

1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello “Contributo Agcom – anno 2024”

Sono tenuti a inviare, entro e non oltre il 1° marzo 2024, il modello “*Contributo Agcom – anno 2024*”, debitamente compilato, i soggetti che operano in almeno uno dei seguenti settori:

- a. **servizi di comunicazioni elettroniche**, ossia i soggetti che, al 1° gennaio 2024, sono:
 - i. titolari di un’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 11 o di una concessione di diritti d’uso ai sensi degli artt. 59 e 98-*septies* del d.lgs. n. 207/2021, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito anche “*Codice*”), come da elenco¹ pubblicato a cura della Direzione generale dei

¹ Elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica ([Comunicazioni - Albi ed elenchi \(mimit.gov.it\)](http://Comunicazioni-Albi-ed-elenchi(mimit.gov.it)))



Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postale,
Divisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- ii. iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito anche “ROC”)² in qualità di:
- fornitori di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche;
 - operatori di rete (ai sensi del *Codice* o del d.lgs. n. 208/2021);
 - fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato: *“i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi”*;
 - soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione.³

b. servizi media, ossia i soggetti che, al 1° gennaio 2024:

- i. operano nel settore dei servizi *media* (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.);
- ii. sono iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione⁴ in qualità di:
- fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici lineari: *“i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati”*;
 - fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: *“i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale,*

² Si precisa che le società non obbligate a iscriversi al ROC, o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nel settore delle comunicazioni elettroniche, sono in ogni caso tenute a inviare il modello “Contributo Agcom - anno 2024”.

³ I soggetti iscritti al ROC esclusivamente come “Operatori di call center” non sono tenuti alla presentazione del modello.

⁴ Si precisa che le società non obbligate a iscriversi al ROC, o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nel settore dei servizi *media*, sono in ogni caso tenute a inviare il modello “Contributo Agcom - anno 2024”.

nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica, che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati”;

- fornitori di contenuti;
- soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
- concessionarie di pubblicità;
- produttori o distributori di programmi radiotelevisivi;
- produttori indipendenti;
- agenzie di stampa a carattere nazionale;
- editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- editoria elettronica.⁵

c. servizi postali, ossia:

- i. il fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A.;
- ii. i soggetti economici in possesso, al 1° gennaio 2024, di licenza individuale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/99 e/o di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/99, come da elenco⁶ pubblicato a cura della Direzione generale dei Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postale, Divisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

d. servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, ossia:

- i. le persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o non residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono agli utenti commerciali

⁵ I soggetti iscritti al ROC esclusivamente come “Operatori di call center” non sono tenuti alla presentazione del modello.

⁶ Elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizi postali ([Comunicazioni - Albi ed elenchi \(mimit.gov.it\)](http://Comunicazioni - Albi ed elenchi (mimit.gov.it)))



- stabiliti o residenti in Italia, servizi di intermediazione *online* come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150;
- ii. le persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o non residenti nel territorio nazionale, forniscono motori di ricerca *online* come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150;
- iii. soggetti iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione⁷ in qualità di:
- fornitori di motore di ricerca *online*;
 - fornitori di servizi di intermediazione *online*.
- e. **diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale**, di cui al d.lgs. n. 177/2021, ossia gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del *video on demand*. Sono ricompresi i soggetti che maturano ricavi in Italia anche se contabilizzati in bilanci di società aventi sede all'estero;
- f. **servizi di piattaforma per la condivisione di video**, ossia i fornitori di un servizio di condivisione video *online* quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, “*ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lett. a) , della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento*” (cfr. d.lgs. 208/2021, art. 3, comma 1, lett. c)). Sono ricompresi i soggetti che maturano ricavi in Italia anche se contabilizzati in bilanci di società aventi sede all'estero.
- g. **contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023**, vale a dire:

⁷ Si precisa che le società non obbligate a iscriversi al ROC, o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nel settore delle piattaforme di intermediazione *online* o dei motori di ricerca, sono in ogni caso tenute a inviare il modello “Contributo Agcom - anno 2024”.

- i. i titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- ii. i titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- iii. i titolari dei diritti su format televisivi;
- iv. i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- v. i fornitori di servizi di media;
- vi. gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Sono esentate dall'obbligo di presentazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2024*” le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023 (e che pertanto non hanno conseguito ricavi nel periodo d'imposta).

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2024*” ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Le società cessate, in liquidazione e in stato di crisi presentano la dichiarazione contributiva e allegano ad essa la specifica documentazione, selezionando la corrispondente voce nel *menù* a tendina proposto dal riquadro 4.

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2024

Sono tenuti al pagamento del contributo all'Autorità per l'anno 2024 i soggetti di cui al paragrafo 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2022 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione della presente delibera), ricavi imponibili complessivi – come risultanti dalla compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2024*” – superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Al termine della compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2024*”, il sistema calcola automaticamente l'importo del contributo dovuto per ciascun settore in cui sono stati dichiarati ricavi.

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo 2024 i soggetti di cui al paragrafo 1 il cui imponibile complessivo – come risultante dalla compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2024*” – sia pari o inferiore a euro 500.000,00 e le

imprese che al 1° gennaio 2024 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, risultano in liquidazione, sono sottoposte a procedure concorsuali, nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2024 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Il pagamento del contributo deve avvenire attraverso le modalità descritte al successivo paragrafo 9.

3. Informazioni anagrafiche (riquadro 1)

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione “Dati anagrafici” del modello “*Contributo Agcom – anno 2024*”.

Si precisa che:

- a) per le imprese iscritte alla CCIAA, le informazioni riguardanti il dichiarante sono pre-compilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l'accesso al sistema;
- b) le imprese non iscritte alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc. comprese le società cessate ed estere) inseriscono le informazioni anagrafiche mediante l'utilizzo del tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”;
- c) nel campo “referente Agcom” va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell'Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

4. Informazioni economiche alla base di calcolo del contributo 2024: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2).

La base di calcolo del contributo 2024 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'esercizio finanziario 2022 (ovvero esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione della presente delibera).

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all'approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico del bilancio civilistico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio corrispondente a “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico del bilancio civilistico.

Il contribuente indica l’importo relativo alla base di calcolo nello spazio “ricavi delle vendite e delle prestazioni” (campo 1) e quello relativo al valore della produzione nel corrispondente spazio (campo 2).

Il campo 1 è pre-compilato dal sistema nel caso in cui l’impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio. Il contribuente verifica, in ogni caso, la correttezza dell’importo pre-compilato dal sistema e procede, ove necessario, alle dovute modifiche.

Qualora, invece, il bilancio non sia depositato presso le Camere di commercio, esso deve essere allegato al modello telematico, selezionando la voce del menù a tendina proposto nel riquadro 4 “comunicazioni varie”.

Il valore di ricavo complessivo indicato va ridistribuito nei **riquadri da 2B a 2H sulla base della pertinenza rispetto al settore contributivo, come di seguito dettagliato.**

a. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di comunicazioni elettroniche (riquadro 2B)

I ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche sono indicati nel riquadro 2B, articolati come segue:

- i) ricavi da fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica:
 - a. ricavi derivanti dalla vendita di servizi intermedi di comunicazione elettronica (servizi *wholesale*);
 - b. ricavi derivanti dalla vendita di servizi di comunicazione elettronica destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi *retail*);
 - c. ricavi derivanti dalla vendita di apparati e ulteriori servizi forniti in maniera collegata o congiunta ai servizi di cui al punto precedente;
- ii) ricavi da servizi di operatore di rete forniti ai sensi del Codice o del d.lgs. n. 208/2021;
- iii) ricavi da servizi interattivi associati o di accesso condizionato, ivi inclusi i ricavi realizzati per la fornitura al pubblico o a terzi operatori di servizi di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati;
- iv) i ricavi derivanti dall’uso indiretto delle risorse nazionali di numerazione.

b. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media* (riquadro 2C)

I ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media* sono indicati nel riquadro 2C, articolati come segue:

- i)* ricavi da servizi di *media* audiovisivi, lineari e non lineari, o fornitura di contenuti:
 - a. ricavi da televisione gratuita in ambito nazionale e locale (canone di abbonamento per la fruizione del servizio televisivo pubblico, pubblicità, vendita di contenuti televisivi ad altri operatori, altri ricavi da attività televisiva gratuita, etc.);
 - b. ricavi da televisione a pagamento (abbonamenti a *pay tv*, vendita in forma *pay per view* e *near video on demand* di programmi agli utenti finali, pubblicità, vendita di contenuti televisivi ad altri operatori, altri ricavi da attività televisiva a pagamento, etc.);

- ii)* ricavi da servizi radiofonici, lineari e non lineari, ivi inclusa la radiodiffusione sonora analogica (canone di abbonamento per la fruizione del servizio radiofonico pubblico, pubblicità, altri ricavi da attività radiofonica, etc.);

- iii)* ricavi derivanti dall'attività di concessionaria di pubblicità, ivi inclusi i ricavi di vendita di spazi pubblicitari:
 - a. su testate quotidiane e periodiche;
 - b. su prodotti editoriali, pubblicati con periodicità annuale;
 - c. all'interno di canali/programmi trasmessi gratuitamente da emittenti televisive;
 - d. all'interno di canali/programmi televisivi a pagamento;
 - e. all'interno di canali/programmi trasmessi da emittenti radiofoniche;
 - f. sulla rete Internet.

Le società concessionarie di pubblicità indicano il complesso dei ricavi loro spettanti per la gestione del servizio reso e gli eventuali ricavi riscossi in nome e per conto del titolare del mezzo.

iv) ricavi derivanti da produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi, ivi inclusi i ricavi conseguiti dalla vendita di contenuti, programmi e opere nei mercati della radiodiffusione sonora e televisiva su ogni mezzo di comunicazione;

v) ricavi derivanti dall'attività di agenzia di stampa a carattere nazionale ivi inclusi i ricavi derivanti dalla distribuzione in abbonamento a titolo oneroso dei notiziari delle agenzie di stampa, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato;

vi) ricavi da editoria di giornali quotidiani, periodici o riviste, ivi inclusi, *inter alia*, ricavi da vendita di copie e i ricavi da pubblicità;

vii) ricavi da editoria elettronica ivi inclusi, *inter alia*, i ricavi da vendita di abbonamenti a testate *online*, i ricavi da vendita di prodotti e servizi editoriali annuaristici *online* e i ricavi da pubblicità.

c. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali (riquadro 2D)

I ricavi conseguiti nel settore postale sono indicati nel riquadro 2D e sono articolati in base alle seguenti attività economiche:

i) attività postali che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale. In questa categoria devono essere indicati sia i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nell'obbligo di servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., che i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale (art. 5 d.lgs. 261/99);

ii) altre attività postali e di corriere che non rientrano nel campo di applicazione del servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale (art. 6 d.lgs. n. 261/99).

Il fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A. include nella voce attività postali con obbligo di servizio universale anche le somme percepite per l'onere derivante dalla fornitura del servizio universale.

d. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* (riquadro 2E)

I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* sono indicati, separatamente, nel riquadro 2E e comprendono:

i) i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di servizi di intermediazione *online* (piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzato, *app-store*, *social media* e altri servizi di intermediazione *online*) quali:

a. canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione/affiliazione/sottoscrizione e assimilabili) per l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;

b. commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei;

- c. commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;
 - d. altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei.
- ii) i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di motori di ricerca *online* quali i ricavi derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonché da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili per servizi (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti *web* aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei.
- e. I ricavi conseguiti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (riquadro 2F)**

I ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale sono indicati nel riquadro 2F e sono articolati in base alle seguenti attività economiche:

- a) l'utilizzo *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico:
 - i) ricavi realizzati dagli editori come corrispettivo di contratti che concedono i diritti d'uso delle pubblicazioni ai prestatori di servizi della società dell'informazione - c.d. equo compenso;
 - ii) ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni realizzati dai prestatori di servizi della società dell'informazione per lo sfruttamento *online* delle suddette pubblicazioni;
 - iii) ricavi dei fornitori di servizi di rassegne stampa e *media monitoring* derivanti dalla vendita dei propri servizi *online* ai prestatori di servizi della società dell'informazione e agli utenti finali;
- b) lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore per servizi di condivisione di contenuti *online*: ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* per lo sfruttamento delle opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore, anche caricati dagli utenti del servizio, che il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro;
- c) lo sfruttamento *online* di opere audiovisive per servizi di *video on demand*: ricavi da pubblicità, abbonamenti, vendita, noleggio, donazioni, contributi privati, provvidenze pubbliche e convenzioni con soggetti pubblici.

I ricavi da editoria di giornali quotidiani, periodici o riviste e i ricavi da editoria elettronica compongono la base imponibile del contributo dovuto dal settore dei servizi *media* e

pertanto sono indicati nel riquadro 2C.

f. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video (riquadro 2G)

I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video sono indicati nel riquadro 2G e comprendono ricavi quali i ricavi da pubblicità *online*, abbonamenti e sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione di video *online*, realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero.

g. I ricavi derivanti dalla commercializzazione e gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (riquadro 2H)

I ricavi derivanti dalla commercializzazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore sono indicati nel riquadro 2H, articolati come segue:

- Ricavi dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche per la commercializzazione dei relativi diritti.
- Ricavi dei titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali per la commercializzazione dei relativi diritti.
- Ricavi dei titolari dei diritti su *format* televisivi per la commercializzazione dei relativi diritti.
- Ricavi dei titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi per la commercializzazione dei relativi diritti.
- Ricavi dei fornitori di servizi di media per la commercializzazione dei relativi diritti (Quota di ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento).
- Ricavi degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 per la gestione dei relativi diritti.

Per ricavi si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. I ricavi esclusi dalla base imponibile (Altri ricavi - riquadro 2I)

Gli eventuali ricavi derivanti da attività che non rientrano nella base imponibile (ossia i ricavi che non sono stati conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei

servizi *media*, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video e derivanti dalla commercializzazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023) sono indicati nel riquadro 2I, disaggregati in base alla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007".

Occorre selezionare tante voci Ateco quante sono le attività economiche cui si riferiscono i ricavi di cui si richiede l'esclusione dall'imponibile.

L'operazione non è consentita per i codici Ateco delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità. In particolare, non sono selezionabili i seguenti codici di attività:

- 53 - *Servizi postali e attività di corriere (inclusi i sottocodici);*
- 58.13 - *Edizione di quotidiani;*
- 58.14 - *Edizione di riviste e periodici;*
- 60 - *Attività di programmazione e trasmissione (inclusi i sottocodici);*
- 61 - *Telecomunicazioni (inclusi i sottocodici);*
- 63.91 - *Attività delle Agenzie di stampa;*
- 73.12 - *Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari.*

L'esclusione di ricavi dall'imponibile è consentita solo se verificabile attraverso appositi giustificativi di natura contabile (vedi riquadro 4). Si evidenzia che ricadrà sull'operatore l'onere della prova circa l'esistenza di specifici fatti che diano luogo ad oneri o a costi deducibili o che escludano l'inerenza degli stessi all'attività d'impresa svolta (cfr. TAR del Lazio, sent. n. 11635/2020). Sarà valutata l'escludibilità di eventuali ricavi riscossi in nome e per conto di soggetti terzi nonché di ricavi relativi ad attività non riconducibili all'ambito di competenza dell'Autorità.

Le società concessionarie di pubblicità, attraverso appositi giustificativi di natura contabile (vedi riquadro 4), indicano, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, gli eventuali ricavi riscossi in nome e per conto del titolare del mezzo.

Con riferimento all'imponibile del settore postale, l'eventuale selezione dei codici Ateco 2007 49.41 e 52.29 deve essere opportunamente giustificata in uno specifico prospetto, da allegare nel riquadro 4, atto a dimostrare che l'attività effettivamente svolta non rientri tra i servizi postali (vale a dire che si tratti di ricavi effettivamente riconducibili ai servizi di consegna di beni di peso superiore di peso superiore a 31,5 kg, ai sensi dell'art. 2 punti 1) e 2) del Regolamento europeo n. 2018/644).

Con riferimento all'imponibile del settore delle comunicazioni elettroniche, l'eventuale selezione dei codici Ateco 2007 relativi alla vendita isolata di apparecchi *hardware*

(terminali, apparati, etc.) deve essere opportunamente giustificata in uno specifico prospetto, da allegare nel riquadro 4, atto a dimostrare che la relativa fornitura non sia avvenuta in *bundle* con ulteriori servizi di comunicazione elettronica. In tal caso i relativi ricavi sono da riportare nel riquadro 2B.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, il nuovo soggetto rappresenta nel riquadro 2A i ricavi complessivi, aggregati o pro-forma, conseguiti nell'esercizio finanziario 2022 da ciascuna entità coinvolta nell'operazione, fornendo, nei riquadri da 2B a 2I, il dettaglio dei ricavi per settore di attività, nonché, nel riquadro 4, il prospetto di dettaglio con i dati economici relativi ai ricavi delle singole entità che concorrono alla determinazione dei ricavi dichiarati, ossia dei ricavi riportati nel riquadro 2A.

6. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2024 (riquadro 3)

La somma dei ricavi di cui ai riquadri 2B – 2I dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A - campo 1).

Il modello calcola automaticamente l'importo dovuto dal contribuente, applicando ai ricavi conseguiti nei settori:

- a) delle comunicazioni elettroniche, l'aliquota contributiva del 1,4 per mille;
- b) dei servizi *media*, l'aliquota contributiva del 2 per mille;
- c) dei servizi postali, l'aliquota contributiva del 1,5 per mille;
- d) dei servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, l'aliquota contributiva del 2 per mille;
- e) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, l'aliquota contributiva del 2 per mille;
- f) dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'aliquota contributiva del 2 per mille;
- g) derivanti dalla commercializzazione dei diritti, l'aliquota contributiva del 0,3 per mille.

7. Giustificativi contabili relativi ai ricavi esclusi dall'imponibile (riquadro 4)

I ricavi conseguiti dall'impresa, derivanti dalle attività che non rientrano nella base imponibile (ossia i ricavi conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video e derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui ai riquadri 2B-2H), inseriti nel riquadro 2I, devono essere debitamente giustificati (riquadro 4).

A tal fine, è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto, per le concessionarie di pubblicità il piano dei costi).

Tale documentazione è allegata alla dichiarazione resa con il modello “*Contributo Agcom - anno 2024*”, selezionando nell’area “Allegati” la pertinente voce del menù a tendina proposto nel riquadro 4 (comunicazioni varie, documentazione per ricavi esclusi, documentazione per quote di ricavo rimosse in nome e per conto del titolare del mezzo, stato di crisi, cessate/liquidate).

Il mancato invio dei suddetti giustificativi di natura contabile, ovvero la loro insufficienza informativa, comporta la rideterminazione del contributo da parte dell’Autorità mediante applicazione dell’aliquota fissata per il settore di competenza all’intera voce A1.

8. Trasmissione del modello “Contributo Agcom – Anno 2024”

Il modello “*Contributo Agcom - anno 2024*”, debitamente compilato, è trasmesso attraverso la schermata “Riepilogo e invio”, disponibile nel *menù* di sinistra, dove è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato. Una copia del modello inviato è resa disponibile all’interno del Portale nella sezione “Archivio pratiche”, che si trova nel *menù* di sinistra.

Il termine ultimo per l’invio del modello “*Contributo Agcom - anno 2024*” è il 1° marzo 2024.

9. Modalità di versamento del contributo

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2024 è il 1° marzo 2024.

Il contribuente, appena trasmesso telematicamente il modello, visualizza sul portale l’importo del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2024 e l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV).

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

- 1) Pago PA, cliccando sul pulsante “Pagamento tramite PagoPA” nell’area “Pagamenti Contributi” presente nella sezione “AGCOM” > “Contributo dovuto all’Autorità” del Portale;
- 2) tramite bonifico bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicato nella pagina web: <https://www.agcom.it/iban-e-pagamenti-informatici1>, indicando nella causale del bonifico il codice IUV generato dal sistema al termine della compilazione del modello.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è consentita la rateizzazione del pagamento del contributo.

10. Modalità di accesso al modello “Contributo Agcom - anno 2024”

10.1 Il portale

Il modello “Contributo Agcom - anno 2024” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo è disponibile sul portale **www.impresainungiorno.gov.it** (di seguito anche “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (“Unioncamere”).

10.2 Le credenziali per l’accesso al portale

L’accesso al Portale è consentito attraverso l’uso della **Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche “CNS”)** di cui all’art. 1 *lett. d)* del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I soggetti tenuti alla presentazione del modello “Contributo Agcom - anno 2024” – persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello – devono dotarsi della CNS per l’accesso al Portale.

Come alternativa tali soggetti possono dotarsi di credenziali **SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale**.

10.3 La configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)

Il legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell’apposita sezione della banca dati.

È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un’impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

Il legale rappresentante/titolare di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc.) può comunque accedere ai servizi, provvedere alla compilazione della dichiarazione “Contributo Agcom - anno 2024” e alla relativa trasmissione utilizzando il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”; gli stessi legali rappresentanti possono delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti contributivi per conto del soggetto rappresentato.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili all’indirizzo <https://www.agcom.it/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresa.gov.it> e sul Portale.



10.4 La selezione dell'impresa e dell'anno di contribuzione

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale, clicca, nel menù a sinistra, su “Agcom”, poi su “Contributo dovuto all’Autorità” e infine su “*Contributo Agcom - anno 2024*”. Se l’azienda è iscritta al Registro, occorre selezionare l’impresa e, a seguire, l’anno di riferimento della dichiarazione (2024).

Le aziende non iscritte alla CCIAA selezionano il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.” e successivamente inseriscono il codice fiscale dell’impresa e l’anno di riferimento della dichiarazione.